Statuto di PariVoce

Copia per consultazione

Il testo riporta tutti gli articoli dello statuto. I nominativi dei fondatori e le diciture di sottoscrizione sono omessi nella copia pubblica. L’originale notarile è conservato agli atti dell’associazione.

Denominazione PARIVOCE · Codice fiscale 95366720639
Sede Centro Direzionale, Isola E 7, piano terra, 80143 Napoli (NA)

Titolo I · Denominazione - sede - durata - scopo istituzionale

Articolo 1 · Denominazione

È costituita, su iniziativa dei signori [nominativi dei fondatori omessi] un'associazione non riconosciuta, denominata "PARIVOCE", di carattere non politico.

Articolo 2 · Sede e durata

L’Associazione ha sede nel Comune di Napoli, Centro Direzionale, Isola E 7, piano terra.

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 3 · Scopo istituzionale ed attività

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di educazione, di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo, cyberbullismo, discriminazione, emarginazione, violenza psicologica e prevaricazione.

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si propone di:

- promuovere la cultura del rispetto reciproco, dell'accoglienza e dell'inclusione;
- sensibilizzare bambini, ragazzi, famiglie e adulti sul fenomeno bullismo e cyberbullismo;
- educare all'ascolto, all'empatia, insegnando a riconoscere e comprendere le emozioni e le sofferenze degli altri;
- sostenere le vittime di bullismo attraverso attività di ascolto, orientamento ed accompagnamento verso i servizi competenti;
- collaborare con scuole, enti pubblici, istituzioni, associazioni e professionisti;
- promuovere l'educazione digitale e l'utilizzo consapevole dei social network.

L'associazione per il perseguimento del suddetto scopo esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, nei limiti di legge, di promozione e diffusione della cultura;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche le seguenti attività, nei limiti di legge, e precisamente:

- organizzare e promuovere corsi, workshop, focus group, laboratori individuali e di gruppo, manifestazioni, dimostrazioni, simulazioni, incontri, visite guidate, attività culturali, conferenze, dibattiti, proiezioni di lungometraggi e documentari, spettacoli, performance (esibizioni artistiche), concerti, mostre a tema, pubblicazioni e produzioni cartacee e digitali, campagne di divulgazione e di comunicazione sociale;
- sviluppare nuove strategie e strumenti di comunicazione e condivisione della conoscenza, potenziando l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi media;
- sviluppare progetti educativi, formativi e di ricerca che mirano ad integrare la scuola con l'ambiente naturale, urbano e produttivo, le nuove tecnologie e l'ambiente digitale;
- promuovere, studiare e ricercare l'attivazione di contatti e scambi interdisciplinari ed internazionali che permettono interazione ed integrazione di prassi e strumenti idonei ed efficaci al processo creativo collettivo, al lavoro di gruppo e alla metodologia di co-creazione;
- ampliare la conoscenza della cultura artistica in genere;
- partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di competizioni, open-call, manifestazioni e incontri di natura artistica e socio-culturale;
- partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nell'ambito delle arti, della cultura, della rigenerazione urbana, socio-culturale e ambientale; del design, delle nuove tecnologie, dello sviluppo dello risorse umane, della comunicazione e del mondo produttivo;
- svolgere attività istituzionale, la conservazione, la promozione, lo sviluppo, la creazione, l'organizzazione, la produzione e la distribuzione di spettacoli di teatro per bambini, ragazzi ed adulti, su tutto il territorio italiano e all'estero;
- organizzare e realizzare laboratori (workshop) e seminari didattici teatrali, cinematografici, di architettura, di danza, di musica, di fotografia e arte in genere;
- pubblicare e distribuire riviste, libri e giornali, cortometraggi, documentari e lungometraggi;
- promuovere, organizzare e gestire convegni e congressi, fiere e manifestazioni relative ad interessi ambientali, culturali, sociali turistici, sportivi, ricreativi e dello spettacolo;
- promuovere la riconversione e la rigenerazione di aree, siti e locali, dismessi, industriali e non;
- organizzare attività formative e promozionali a favore di coloro che operano nel campo del lavoro artigiano;

- diffondere una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche attraverso corsi di formazione ed iniziative a livello nazionale ed internazionale, favorendo ed incentivando il rapporto tra le produzione artistica ed il mercato;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e il valore dell'espressione creativa come un bene per la persona ed un valore sociale;
- gestire e realizzare laboratori con psicologi e pedagogisti per bambini, ragazzi e adulti;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi socio-culturali, interculturali e multidisciplinari assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana;
- gestire spazi espositivi e centri di produzione artistica;
- creare e gestire di luoghi ricreativi e di sostegno per bambini, ragazzi ed adulti, normodotati e disabili;
- creare occasioni di aggregazione dei membri soci tramite incontri presso la sede amministrativa legale ed operativa dell'associazione;
- promuovere la solidarietà fra gli associati;
- proporre, contribuire, realizzare tutte le attività nello scopo istituzionale, anche con collaborazioni e con altre realtà per il raggiungimento di tali fini;
- collaborare con altre realtà artistiche, associative ed enti pubblici e privati in Italia e all'estero;
- favorire lo sviluppo di manifestazioni culturali anche per conto di altri enti;
- collaborare con organizzazioni no profit o aderire a qualsiasi ente Pubblico o Privato, Locale, Nazionale ed internazionale e collaborare con organismi, movimenti ed associazioni con i quali si ritenga utile per la realizzazione dello scopo istituzionale;
- realizzare e promuovere qualsiasi attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi, ossia la solidarietà sociale ed in particolar modo integrando e reintegrando nel mondo del lavoro, anche tramite l'Associazione stessa, persone disagiate, cittadini extracomunitari, persone che per limiti di età non rientrano più nei normali contratti di lavoro ed altre analoghe situazioni indigenti; in modo da facilitarne l'inserimento nel tessuto sociale al fine di prevenire il disagio e l'isolamento culturale e relazionale dei diversamente abili e delle fasce più disagiate.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti stabiliti dalla vigente normativa.

L'associazione, inoltre, potrà realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge.

L'Associazione esercita le attività sopra indicate prevalentemente a favore di associati, di loro familiari o di terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo II · Le persone dell’associazione

Articolo 4 · Le persone

Le persone dell'associazione sono gli "associati", i "volontari" ed i lavoratori dell'Associazione.

Articolo 5 · Gli associati

L'Associazione ha un numero illimitato di associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda contenente: (i) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; (ii) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunzi l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva riunione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e della deliberazioni associative fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato. La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 · Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può

avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso modo sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile di terzi.

Articolo 7 · Lavoratori

L'Associazione può assumere - nei limiti di legge - lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 8 · Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha diritto alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

Titolo III · Il patrimonio

Articolo 9 · Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e della attività di raccolta fondi. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento dello scopo come

sopra individuato.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Titolo IV · Organi dell'associazione

Articolo 10 · Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (o, più brevemene, nel corso del presente documento "Consiglio");
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Articolo 11 · Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto e se invitati dal Presidente, persone non associate (in qualità di esperti) al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'Assemblea delibera: a) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti; sulla approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove necessario per legge; c) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; d) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) sull'approvazione dei regolamenti; f) sull'eventuale trasformazione fusione e scissione dell'Associazione o il suo scioglimento, nominando il liquidatore e fissandone i poteri, e la conseguente devoluzione dei beni; g) sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; h) sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Associazione ovvero in altro luogo nel territorio del Comune di Napoli, con un avviso scritto, contenente il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la riunione, nonché l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun associato, a mezzo raccomandata a/r ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio

Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato, o in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo, o in mancanza di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in assemblea, nonché accertare l'identità degli intervenuti, il regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere assunte con il voto favore di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche con l’ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito, al segretario della seduta, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Articolo 12 · Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a sette - in ogni caso mai in numero pari - (determinato dall'assemblea, in sede di nomina) eletti tra gli associati o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, sino alla data di approvazione del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. La carica di Consigliere è gratuita.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso, oltre a quanto previsto dalla legge, dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla carica di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissione, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente, eventualmente un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno in corso del quale la sostituzione è avvenuta. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere in merito alla ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- redigere regolamenti da proporre all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunziare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito,

con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato alla assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con ogni mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, da recapitarsi almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito - salvo quanto previsto in tema di adunanza totalitaria - con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente (ove nominato), in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario (nominato dal Consiglio anche tra soggetti che non rivestano la qualità di componente del Consiglio) ed inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro dei verbali del Consiglio stesso.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire a distanza alle medesime condizioni e modalità previste per le riunioni assembleari.

Articolo 13 · Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione;
- convoca e presiede il Consiglio;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può nominare fra i suoi componenti un Vice-Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

Articolo 14 · Organo di Controllo

Ove nominato, l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale che sia (secondo le determinazioni assunte in sede di nomina dalla Assemblea), vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum durata ultra o infra triennale.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la qualifica di associato o componente degli altri organi dell'Associazione.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, oltre a quelle indicate in precedenza, si fa riferimento alle norme di legge previste in materia di società in quanto compatibili ovvero al D.Lgs. n. 117/2017 (recante il Codice del Terzo Settore, in breve "C.T.S.") e s.m.i., ove applicabile.

Articolo 15 · Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V · Disposizioni finali

Articolo 16 · Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto, ove applicabile, in conformità all'art. 13 C.T.S. Ove ne ricorrano gli obblighi di legge e ove applicabile il C.T.S., il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ai sensi del Codice del Terzo Settore) a cura del Presidente dell'Associazione.

Ricorrendone le condizioni di legge ed ove applicabile il C.T.S., il Consiglio Direttivo deve predisporre e, una volta approvato dall'Assemblea, pubblicare nel sito internet dell'Associazione e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio sociale di cui all'art. 14 C.T.S.

Articolo 17 · Liquidazione ed estinzione

L'Assemblea, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, delibera l'estinzione dell'Associazione ai sensi di legge e del presente statuto, nominando uno o più liquidatori.

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà interamente devoluto all'ente non lucrativo individuato dalla Assemblea ai sensi di legge.

Articolo 18 · Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa speciale vigente in materia ed applicabile alla Associazione.